



REGOLAMENTO DEI COMUNI DELL'AMBITO 9 PER L'ACCESSO AI SERVIZI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 dell'11/11/2024



REGOLAMENTO DEI COMUNI DELL'AMBITO 9 PER L'ACCESSO AI SERVIZI

A. PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale e dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona in qualità di ente capofila dell'Ambito 9. per gli interventi e servizi gestiti in forma associata.

Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli. I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, nel rispetto degli equilibri di bilancio, sulla base dei bisogni del territorio.

Articolo 2 – Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, i Comuni dell'Ambito 9 riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.

2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nonché degli equilibri di bilancio.

3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, e di prevenire i fenomeni di:

- emarginazione sociale,
- devianza,
- rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, come previsto a livello comunale e/o ambitoriale, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno

autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di compartecipazione alla spesa commisurate alla situazione economica, così come definito dalla legislazione vigente.

6. La determinazione ed il raggiungimento degli obiettivi devono considerare sia gli aspetti legati all'efficienza, all'efficacia ed alla appropriatezza delle azioni e degli interventi previsti, sia al rispetto delle risorse disponibili e degli equilibri di bilancio, nonché alla sostenibilità della spesa nel caso di interventi innovativi.

7. I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali, nelle forme previste dalla legislazione vigente e tenendo conto della necessaria integrazione con gli altri enti del settore pubblico, del Terzo Settore, dell'Associazionismo e del Volontariato.

8. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 3 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle reti delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferente ai Comuni dell'Ambito 9:

- a) i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'Ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune, della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole, della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
- d) per le persone temporaneamente presenti di cui alla lettera a) e che si trovino in situazioni di bisogno a carattere emergenziale, i Comuni dell'Ambito attivano a loro favore idonei interventi, dando comunicazione preventiva ai relativi Comuni di competenza, richiedendone la presa in carico e l'assunzione dei corrispondenti oneri di assistenza nonché riservandosi di promuovere adeguata azione di rivalsa per il recupero dei costi fino

a quel momento sostenuti.

Articolo 4 – Informazione, modalità e priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

I Comuni dell'Ambito, anche in collaborazione con gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della L. R. 3/2008 (enti territoriali ed altri soggetti di diritto pubblico, enti di Terzo Settore, soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale, gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà), organizzano una attività di segretariato sociale finalizzata a:

- a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
- d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del comune ed alle unità di offerta, affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

2. L'accesso alla rete di interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire:

- a) su richiesta dell'utenza;
- b) su segnalazione e/o d'ufficio da parte di altri servizi coinvolti sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni;
- c) per disposizione dell'autorità giudiziaria.

3. In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti all'interessato in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008, i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.

5. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri successivamente definiti dai Comuni, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 5 – Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, i Comuni dell'Ambito prevedono l'assunzione di un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi.

3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, in conformità alla normativa vigente.

La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 6 – Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica.

2. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, solo previa segnalazione scritta formale di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 7 – Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria e giudiziaria;
- b) il rapporto esistente e/o pregresso con i servizi sociali, compresa la fruizione di altri servizi, agevolazioni o interventi erogati dal Comune o da altri Enti;
- c) la situazione familiare;
- d) il contesto abitativo e sociale;
- e) la situazione lavorativa;
- f) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore I.S.E.E. richiesto normativamente per il servizio specifico;
- g) la disponibilità di risorse di rete da parte della famiglia e del beneficiario;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- j) la capacità di aderire al progetto concordato.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 8 – Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato “progetto/contratto sociale”, concordato con l’interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all’interno del contratto sociale:
 - a) gli obiettivi del programma;
 - b) le risorse professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di co-responsabilizzazione dell’interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell’interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all’avvio delle attività previste da progetto.
4. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all’interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
5. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro non oltre i 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso.

Articolo 9 – Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d’ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell’incolumità, della salute per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l’immediata attuazione dell’intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi.

Articolo 10 – Valutazione multidimensionale sociosanitaria (VMD)

1. La valutazione multidimensionale (VMD) assume una funzione di lettura integrata dei bisogni nelle diverse dimensioni della persona con l’obiettivo di facilitare l’accesso del cittadino e della sua famiglia alle diverse unità d’offerta sociali e/o sociosanitarie garantendo, attraverso l’informazione e l’orientamento, risposte appropriate ai bisogni rilevati. Si configura quindi come uno strumento per il governo regionale e territoriale delle risorse finanziarie annuali destinate al sistema sociosanitario.
2. Nell’ottica di sostenere i cittadini che presentano bisogni complessi, la VMD assume una funzione sostanziale quale metodologia finalizzata ad indagare, con modalità pluridimensionale ed interdisciplinare, lo stato di salute fisica, psichica e sociale della persona, conoscerne le potenzialità, i bisogni e le aspettative così da poter programmare una serie coordinata ed integrata di interventi finalizzati all’avvio di un vero e proprio progetto di vita.

3. Il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'ATS e l'ASST competente.

Articolo 11 - Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

1. I servizi sociali dei Comuni dell'Ambito 9 operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dalla normativa nazionale di riferimento.

2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 13 - Il rapporto con il cittadino

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, dell'efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

2. Ogni Comune dell'Ambito ha attivo un ufficio di servizio sociale professionale che garantisce la completa informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi sociosanitari e educativi.

3. Al fine di facilitare gli accessi, le persone interessate devono rivolgersi al servizio sociale del proprio comune di residenza. I Comuni dell'Ambito agevolano l'accesso ai servizi alla persona da parte dei richiedenti.

4. Nei limiti delle risorse disponibili, i Comuni si pongono quali ulteriori obiettivi di:

- contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza;
- fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate;
- porsi come raccordo efficace fra Ufficio di Piano, singolo Comune e cittadini.

Articolo 14 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri, con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare, compresi, qualora ne sussistano le condizioni, i soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

B. COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA ALLA SPESA

Articolo 15 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. L'accesso alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie prevede la compartecipazione dell'utenza al costo delle prestazioni, per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nel

rispetto della disciplina statale inerente ai livelli essenziali di assistenza, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. L'accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai Comuni nel rispetto della disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) e dei criteri ulteriori, che tengano conto del bisogno assistenziale, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Come definito dall'articolo 25 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", i criteri per la compartecipazione alla spesa delle prestazioni sociali agevolate sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente" e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'I.S.E.E., costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 16 - Definizioni

1. Per le finalità del presente Regolamento, secondo il disposto di cui al DPCM 159/2013, si intende per:

- I.S.E.: l'indicatore della situazione economica;
- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni
- Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione redatta secondo la normativa vigente, che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, di cui all'articolo 10 del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni; "Prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- "Prestazioni sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

- “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si utilizza una funzione lineare nella quale si intende per:

- compartecipazione utenza: percentuale del costo del servizio e/o della retta a carico dell'utenza;
- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza, fatta salva l'eventuale quota minima di compartecipazione;
- I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è dovuta la quota massima di compartecipazione;
- quota minima: è la percentuale minima sul costo del servizio a carico dell'utenza;
- quota massima: è la percentuale massima sul costo del servizio a carico dell'utenza.

Individuati i parametri sopra specificati, la funzione lineare è in grado di calcolare gradualmente la compartecipazione del singolo utente al variare dell'I.S.E.E.

Articolo 17 - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ha validità dal momento della presentazione al Comune e sino alla scadenza indicata dalla normativa vigente.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati devono presentare le nuove DSU entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, - salvo diversa determinazione del Comune o dell'Ambito per specifici servizi e/o interventi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova DSU entro la scadenza summenzionata, anche a seguito di lettera di sollecito, comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione, - salvo diversa determinazione del Comune o dell'Ambito per specifici servizi e/o interventi.

Articolo 18 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle

eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

3. Nel caso in cui il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore e/o un'omissione della compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistano ancora le condizioni che giustifichino le agevolazioni, provvedendo eventualmente al recupero delle somme indebitamente riconosciute.

Articolo 19 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino non presenti la relativa DSU, il Comune applicherà il costo del servizio, di cui al successivo Art.22

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino presenti una DSU incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013:

- per prestazioni di sostegno economico (contributo economico, integrazione retta servizi residenziali) non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, fatto salvo l'obbligo di integrazione da parte del cittadino della documentazione mancante, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati;
- per la fruizione di servizi si dà seguito all'attivazione degli stessi, fatto salvo l'obbligo di integrazione da parte del cittadino della documentazione mancante, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati, e del pagamento di quanto dovuto mediante successivo conguaglio.

3. Nel caso dell'ISEE difforme si farà riferimento a quanto contenuto nell'art. 10 del DPCM 159 e art. 10bis della 241/1990.

Articolo 20 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 1, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova DSU al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

Articolo 21 - Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'Ambito 9.

L'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle persone residenti o domiciliate nei Comuni dell'Ambito.

In particolare, l'Assemblea di Ambito approva i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del regolamento:

- a) Allegato 1, nel quale è descritta la tipologia di interventi e servizi presenti sul territorio;
- b) Allegato 2, nel quale sono definiti, per ogni singolo servizio e/o intervento, i parametri della funzione lineare (vedi successivo Art.22) per il calcolo della compartecipazione alla spesa a carico dei cittadini.

I Comuni, nella definizione degli atti programmatici, e l'Azienda Territoriale, quale Ente strumentale, recepiscono le decisioni della Assemblea dei Sindaci di Ambito.

Articolo 22 – Modalità di definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'S.E.E. differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale e/o sociosanitaria agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune e l'Azienda Territoriale, quale Ente strumentale dei Comuni, definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) l'I.S.E.E. iniziale (I IN), inteso come valore al di sotto del quale è dovuta, dal cittadino, unicamente la quota minima di compartecipazione, così come stabilita per ciascun servizio;
- b) l'I.S.E.E. finale (I FIN), inteso come valore al di sopra del quale è dovuta, dal cittadino, la quota massima di compartecipazione così come stabilita per ciascun servizio;
- c) la quota minima (%MIN), intesa come la percentuale minima sul costo del servizio, di cui al precedente punto a), a carico del cittadino;
- d) la quota massima (%MAX), intesa come la percentuale massima sul costo del servizio, di cui al precedente punto a), a carico del cittadino;
- e) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:

1° passaggio: CALCOLO DEL COEFFICIENTE "m%", in valore percentuale su €

Il coefficiente "m%" è il rapporto tra la differenza fra quota massima (%MAX) e quota minima (%MIN) e la differenza fra I.S.E.E finale (I FIN) e I.S.E.E iniziale (I IN):

$$m_{\%} = \frac{\%MAX - \%MIN}{I_{MAX} - I_{MIN}}$$

2° passaggio: CALCOLO DELLA % DI COMPARTECIPAZIONE UTENZA

La percentuale di compartecipazione è data dalla somma della quota minima (%MIN) con il prodotto tra il coefficiente "m%" e la differenza fra l'I.S.E.E utente (I UT), così come individuato nel successivo comma 3, e l'I.S.E.E iniziale (I IN):

$$\% \text{ di compartecipazione} = m_{\%} \times (I_{UT} - I_{MIN}) + \%MIN$$

NB: sostituendo, in entrambe le formule, alla quota massima (%MAX) il corrispondente costo massimo del servizio a carico del cittadino e alla quota minima (%MIN) il corrispondente costo minimo a carico del cittadino, si ottiene il costo effettivo a carico del cittadino anziché la percentuale di compartecipazione.

3. Per l'accesso agevolato ai seguenti servizi e prestazioni, deve essere utilizzato ***l'I.S.E.E. ordinario*** calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013:

- l'erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare; per il sostegno al canone di locazione; per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità – utenze; telesoccorso, lavanderia, pasti, trasporto sociale; per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale; per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici; per la concessione di prestiti sull'onore; per l'erogazione di buoni spesa, buoni pasto, etc.)
- Servizi residenziali notturni (ad es. ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza, etc.).
- Servizi residenziali socioassistenziali (minialloggi etc.)
- Servizi sociali diurni (ad es. centri diurni per persone in condizioni di fragilità)
- Comunità educative per minori (i minori inseriti in contesto comunitario a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, fanno nucleo familiare a sé e non possono essere inseriti nel nucleo familiare ISEE della famiglia di origine, pur mantenendo la residenza presso la stessa)

4. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di seguito elencate, da parte di persone con disabilità, con riferimento all'Allegato 3 al DPCM 159/2013, deve essere utilizzato ***l'I.S.E.E. per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria***, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, fatta salva la facoltà della persona con disabilità di avvalersi dell'ISEE ordinario:

- Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociosanitarie, C.D.D., C.D.I. C.S.E., S.F.A.);
- Prestazioni di assistenza domiciliare e i servizi connessi/integrativi;
- Erogazione di contributi, voucher/misure integrative diretti a persone in situazione di disabilità rispetto a quelle erogate dalla Regione.

5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di seguito elencate, nel caso di genitori **non coniugati e non conviventi**, deve essere utilizzato ***l'I.S.E.E. per prestazioni rivolte a minorenni***, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013:

- servizio assistenza domiciliare minori
- asili nido, micronidi e centro prima infanzia;
- servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia;
- scuole dell'infanzia;
- trasporto scolastico;
- mensa scolastica;
- servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare;
- erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati;
- contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti;
- altro (es. centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, gite scolastiche, attività educative extracurricolari)

6. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un I.S.E.E. secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

7. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile di servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

8. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Articolo 23 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in funzione degli interventi e dei servizi:

- rischio sociale elevato, con particolare attenzione alla non autosufficienza o alla disabilità grave;
- assenza di rete familiare ed amicale;
- famiglie monogenitoriali;
- situazione di effettiva precarietà economica;
- famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune e adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dal valore ISEE più basso.

Articolo 24 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'I.S.E.E. corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità secondo la normativa vigente.

3. In ogni caso l'I.S.E.E. corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

4. L'I.S.E.E. corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova DSU.

Articolo 25 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il dichiarante può compilare la DSU secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 26 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 27 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. È fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

Allegato 1- Tipologie di interventi e servizi

INTERVENTI ECONOMICI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO

Articolo 1 - Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere i cittadini residenti nel Comune che si trovino in particolari situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. La Giunta comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente.
3. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di un progetto personalizzato e del relativo contratto sociale. Sono previste le seguenti tipologie di interventi:
 - a) contributi ordinari,
 - b) contributi straordinari,
 - c) buoni spesa (generi alimentari e/o di prima necessità).
4. Il contributo *ordinario* è una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà a favore dell'utenza esposta al rischio di marginalità sociale e impossibilitata al mantenimento di sé e/o del proprio nucleo familiare per cause fisiche, psichiche e/o sociali.
5. Il contributo *straordinario* è una misura di sostegno economico volta ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare.
6. L'entità del contributo, sia ordinario che straordinario, è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
7. L'iniziativa dei "buoni spesa" consiste nella fornitura di buoni sociali la cui assegnazione è disposta dall'assistente sociale, a seguito di verifica della situazione economica e familiare del richiedente. Tali buoni, destinati all'acquisto di generi di prima necessità, rivestono carattere di prestazione economica assistenziale occasionale e pertanto non costituiscono reddito.
8. Il progetto personalizzato ed il conseguente contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati dall'intervento di sostegno economico e/o dei componenti il nucleo familiare in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni del territorio.
9. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate.

INTERVENTI RELATIVI ALL'AREA MINORI E FAMIGLIA

Articolo 2 – Asilo Nido

1. Il Comune promuove la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli. A tale fine sviluppa e consolida, anche mediante il contributo economico, una rete di servizi educativi e sociali, tra i quali i servizi per la prima infanzia, favorendo così una pluralità di offerte attraverso un'attività di programmazione, sperimentazione e verifica in costante collaborazione con la famiglia e le istituzioni educative territoriali.
2. L'asilo nido è un servizio di supporto alla famiglia, che favorisce l'uguaglianza di opportunità educative dei bambini nel rispetto delle diversità individuali, promuove e realizza la continuità con gli altri servizi educativi, sociali, culturali e sanitari presenti sul territorio.
3. Destinatari sono i minori da 0 a 3 anni.
4. La compartecipazione al servizio è determinato annualmente dal Comune.

Articolo 3 – Servizio di affidamento familiare

1. Il servizio affidi è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.
2. L'affido può essere intra-familiare (presso famiglie e/o persone singole rientranti nella sfera parentale del soggetto), etero-familiare (presso famiglie e/o persone singole esterne alla sfera parentale del soggetto) e può essere declinato con l'accoglienza nell'arco dell'intera giornata (residenzialità continuativa) o solo in una porzione di essa (affido "diurno").
3. Al fine di favorire l'omogeneità degli interventi nonché promuovere l'affido e la solidarietà familiare, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito definisce periodicamente uniformi modalità di contribuzione.
4. Le somme verranno corrisposte alle famiglie affidatarie previa valutazione del servizio competente e periodica verifica di idoneità.
5. Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato al reddito della famiglia affidataria.

Articolo 4 – Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.)

1. L'assistenza domiciliare ai minori (A.D.M.) e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore.
2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale.
3. Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune.
4. L'attivazione del servizio avviene su proposta del servizio sociale che, in collaborazione con altri servizi (es: tutela minori, consultorio familiare, neuropsichiatria infantile, etc.), elabora un progetto di intervento condiviso con la famiglia.
5. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:
 - a) carenze socioculturali ed economiche da parte della famiglia con conseguente isolamento sociale del/della minore;

- b) presenza di conflitti tra i genitori che determinano una scarsa attenzione ai bisogni affettivi e educativi dei minori;
- c) presenza di "problematiche sociali" specifiche;
- d) disorganizzazione ed incapacità a gestire adeguatamente gli aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano;
- e) necessità di un intervento di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del suo contesto parentale e relazionale, anche a seguito di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- f) conseguentemente a provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e s.m.i. "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

6. La compartecipazione degli utenti al costo del servizio è definita ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento.

Articolo 5 – Incontri protetti

1. Sono definiti "protetti" gli incontri, stabiliti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore e tenuti presso uno spazio idoneo a favorire il raggiungimento di quanto indicato al punto successivo.

2. Gli obiettivi degli incontri protetti consistono nel:

- garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
- garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
- contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori;
- concorrere allo sviluppo della funzione genitoriale e al processo di cura dei figli.

3. La compartecipazione al costo del servizio, posta a carico di entrambi i genitori, è definita ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento.

Articolo 6 - Centro Ricreativo Diurno Estivo

1. Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

È offerta loro la possibilità di trascorrere il periodo estivo partecipando a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie.

2. La compartecipazione al servizio è determinato annualmente dal Comune.

Art. 7 – Dopo Scuola e Post Scuola

1. I servizi integrativi scolastici "Dopo Scuola e Post Scuola" si qualificano come servizi che, attraverso una puntuale progettazione, svolgono, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività di supporto alla didattica ed attività ludico - ricreative;

2. Sono destinatarie del servizio unicamente le famiglie con minori dai 3 agli 11 anni, ovvero frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

3. Il servizio di "Dopo Scuola", rivolto agli alunni della scuola primaria, ha come obiettivi:

- fornire assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti;
- offrire ai ragazzi uno spazio di socializzazione;
- aiutare a migliorarne l'autonomia e la capacità organizzativa.

Nel servizio non rientrano la somministrazione di ripetizioni scolastiche e/o lezioni private.

4. Il servizio di "Post Scuola" consiste nell'accoglimento, vigilanza e intrattenimento degli alunni della scuola dell'infanzia, in uno spazio programmato, dove i bambini svolgono attività ludico-espressive. Si svolge in orario pomeridiano, in un tempo compreso tra la fine delle lezioni ed il ritorno alla propria abitazione;

5. Al fine di favorirne la più ampia integrazione, entrambi i servizi sono aperti alla frequenza dei minori con disabilità, previo accordo fra i servizi sociali del Comune, l'ente gestore del Dopo Scuola e/o Post Scuola e gli enti che forniscono i servizi di assistenza alla persona in ambito scolastico.

6. La compartecipazione al servizio è determinato annualmente dal Comune.

Art. 8 - Servizio di Mediazione familiare

1. Il servizio offre uno spazio di ascolto e consulenza per situazioni conflittuali all'interno dei nuclei familiari, ove sia presente una fase di momentanea difficoltà relazionale oppure sia avvenuta, o in corso, una situazione di separazione.

Vengono attuati interventi diretti a sostenere e valorizzare le relazioni familiari, aumentare le competenze genitoriali, prevenire situazioni di, riattivare la comunicazione tra i coniugi o tra genitori e figli, anche a seguito di separazione.

Il servizio, inoltre, offre percorsi di consulenza di coppia di carattere preventivo per la gestione di conflitti di coppie non separate, al fine di promuovere benessere familiare, genitoriale e minorile. I destinatari degli interventi sono famiglie dei Comuni dell'Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale. Il servizio verrà espletato all'interno di spazi di consulenza familiare attivati presso i Comuni dell'Ambito 9.

2. Il servizio si rivolge in via principale a:

- coppie di genitori non separate in situazioni di forti tensioni coniugali,
- coppie in via di separazione,
- coppie separate/divorziate,
- singoli genitori in situazione di difficoltà personale a causa di separazione,
- minori (bambini e adolescenti) coinvolti nel conflitto familiare,
- gruppi di coppie/genitori,
- gruppi di bambini e adolescenti.

3. Nessuna forma di compartecipazione. L'eventuale compartecipazione sarà definita dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito, in tal caso si farà riferimento all'art. 22 del Regolamento.

Art. 9 - Mediazione linguistico culturale e consulenza etnoclinica

1. Il servizio di mediazione linguistico culturale e consulenza etnoclinica è così costituito:

- supporto al segretariato sociale, attraverso una presa in carico integrata tra servizi sociali di base, servizi specialistici, mediatore linguistico culturale, psicologo etnoclinico, educatore professionale di territorio;

- mediazione linguistico culturale: colloquio di ascolto e orientamento finalizzati all'inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi;
- mediazione dei conflitti: incontri di gruppo sia in ambito scolastico (attraverso laboratori formativi e peer education) che in ambito comunitario;
- consulenza etnoclinica: dispositivo di consulenza e valutazione che opera per fare emergere la narrazione delle storie e vissuti personali e familiari delle persone con vissuto migratorio che si rivolgono al servizio sociale.

2. Nessuna forma di compartecipazione. L'eventuale compartecipazione sarà definita dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito. In tal caso si farà riferimento all'art. 22 del Regolamento

Art. 10 – Sportello psicopedagogico di ascolto nelle scuole

1. Il servizio è rivolto agli studenti, genitori e insegnanti afferenti alle scuole secondarie di 1° grado degli istituti comprensivi presenti nel territorio dell'Ambito della Bassa Bresciana Centrale: IC Bagnolo Mella, IC Ghedi, IC Gottolengo, IC Leno, IC Manerbio, IC Pontevico, IC Pralboino, IC Verolanuova e Scuola Secondaria di 1° Grado del Comune di Isorella.

Il Servizio offre un supporto psicologico e di orientamento rispetto alle problematiche personali e di classe, tramite uno sportello dedicato presso i diversi istituti scolastici.

2. Lo Sportello, oltre a quanto indicato al comma 1, propone iniziative aperte a tutti i soggetti e gli operatori educativi della rete territoriale.

3. Nessuna forma di compartecipazione. L'eventuale compartecipazione sarà definita dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito, in tal caso si farà riferimento all'art. 22 del Regolamento

Articolo 11 - Accoglienza di minori in servizi residenziali o semi-residenziali

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

3. La finalità dell'inserimento in tali strutture è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

4. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

5. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, etc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro

dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

6. La compartecipazione al costo del servizio, posta a carico di entrambi i genitori, è definita ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento.

INTERVENTI RELATIVI ALL'AREA ANZIANI

Articolo 12 – Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D. e S.A.D.H.)

1. Il Servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane (S.A.D) e /o con disabilità (S.A.D.H.) nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato, altresì, ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socioassistenziale, erogate in integrazione con i servizi sociosanitari sviluppati dall'ATS e ASST, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale erogati da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

3. Destinatari del S.A.D./S.A.D.H. sono i cittadini residenti, domiciliati o dimoranti nel territorio comunale, in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psicosociale o di altra natura. Accede prioritariamente al servizio l'utente non autosufficiente che versa in condizioni economiche disagiate e che non ha una rete di aiuti significativi.

4. Il S.A.D./S.A.D.H. è erogato tramite figure professionali qualificate ai sensi della normativa vigente.

5. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

6. La compartecipazione degli utenti al costo del servizio è definita ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento.

Articolo 13 – Pasti a domicilio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno e ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.

2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, che hanno la necessità di un aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.

3. La compartecipazione al servizio è determinato annualmente dal Comune.

Articolo 14 – Trasporto sociale

1. È da intendersi "Trasporto Sociale" il servizio volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa sia ai mezzi di trasporto pubblico che alla famiglia, senza comunque sostituirsi ad essa.

2. Il servizio di trasporto sociale persegue il mantenimento del legame tra il cittadino e la propria comunità e, in tal senso, è da intendersi come servizio di natura socioassistenziale, attivato per consentire a persone in situazioni di fragilità (prive di una rete familiare di supporto e/o non in

grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici) di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.

3. Il trasporto sociale facilita:

- a) l'accesso alle strutture sanitarie;
- b) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio
- c) l'accesso ai servizi scolastici.

4. Il servizio può essere effettuato indicativamente con i veicoli di proprietà del Comune o del soggetto gestore, con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d'uso gratuito

all'ente, dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili, o da associazioni di volontariato convenzionate con il Comune.

5. Il servizio comprende, di norma, il viaggio di andata e ritorno dall'abitazione alla struttura e, quando richiesto, l'accompagnamento all'interno della struttura stessa.

6. La compartecipazione al servizio è determinato annualmente dal Comune.

Articolo 15 – Centro Diurno Integrato (C.D.I)

1. Il Centro Diurno Integrato (C.D.I.) rientra nell'offerta dei servizi socioassistenziali del nostro territorio, e svolge la propria attività a favore di anziani parzialmente autosufficienti. Il CDI assicura il benessere completo della persona anziana mediante:

- interventi sanitari, assistenziali, animativi, educativi e fisioterapici;
- partecipazione alla vita della comunità locale, stimolandone il senso d'appartenenza.

2. Le prestazioni offerte sono:

- assistenza diretta e cura della persona tramite interventi personalizzati;
- assistenza infermieristica quotidiana e controllo dello stato di salute attraverso visite medico-geriatriche periodiche;
- trattamenti riabilitativi di mantenimento (es., fisioterapia);

3. Il costo è a carico dell'utenza salvo diversa determinazione dei singoli Comuni.

Articolo 16 – Minialloggi protetti

1. La finalità è quella di offrire una soluzione abitativa per consentire alle persone anziane, con lieve difficoltà, di rimanere nel proprio contesto di vita, ma in un ambiente controllato e protetto, prevenendo situazioni di emarginazione e disagio sociale.

2. Sono destinatarie le persone di età superiore ai 65 anni, singoli o coppie, che conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia abbisognano di un ambiente controllato e protetto. Possono essere accolti, prioritariamente, persone che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- reti familiari rarefatte e residuali
- un'abitazione non adeguata (es. barriere architettoniche, sfratto, ecc.)
- diminuzione dell'autonomia nelle sole funzioni di tipo strumentale (es. gestione acquisti e/o finanziaria, uso del telefono, utilizzo di farmaci, ecc.)
- patologie gestibili al domicilio
- condizioni di solitudine.

È esclusa l'accoglienza di persone anziane sole non autosufficienti necessitanti di assistenza sociosanitaria continua.

3.Modalità di accesso: a seguito di istanza

4.Ammissione: è formalizzata dal Responsabile del Servizio sentita l'Assistente Sociale.

5.Modalità di valutazione della situazione economica: sulla base di progetto sociale e di tutte le entrate rilevate al momento dell'erogazione del servizio. Il Comune può corrispondere una contribuzione mensile sul canone di locazione/retta, sulla base del progetto sociale.

INTERVENTI RELATIVI ALL'AREA DELLA DISABILITA'

Articolo 17 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.) è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma maggiorenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

2. Il C.D.D. offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

3. La compartecipazione degli utenti al costo del servizio è definita ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento.

Articolo 18 – Comunità alloggio Socio-Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.).

1. Le Comunità alloggio Socio-Sanitarie (C.S.S.) sono accreditate al sistema sociosanitario regionale ed accolgono persone disabili prive di sostegno familiare. L'intervento previsto al loro interno è da intendersi calibrato a seconda delle fragilità dell'ospite e nel rispetto del progetto di vita di ciascun ospite e, in tale ottica, vengono promossi confronti continui con il territorio e la sua rete.

2. Il servizio è rivolto a persone adulte con disabilità fisica e/o intellettiva tale da non richiedere prestazioni ad elevata integrazione sanitaria e conseguente soluzione residenziale a maggior protezione sociosanitaria. Si attiva, di fatto, per utenti nei quali sia verificabile:

- l'inesistenza del nucleo familiare, nonché l'impraticabilità o l'improponibilità di una permanenza in esso;
- la presenza di una patologia invalidante che, comunque, non ne precluda la partecipazione e il coinvolgimento diretto nella vita sociale e comunitaria;

- la compatibilità tra i problemi posti dall'utente da inserire e quelli presentati dal gruppo di ospiti già conviventi.

3. Finalità delle C.S.S. sono quelle di costituire una soluzione residenziale a carattere permanente a favore di persone disabili adulte attraverso prestazioni sostitutive del nucleo familiare, qualora lo stesso sia inesistente, impossibilitato o del tutto incapace ad assolvere i propri compiti, oppure nel caso sia la persona disabile stessa a rivendicare il proprio diritto a rendersi autonoma dalla famiglia.

4. Gli obiettivi delle C.S.S. sono quelli di:

- offrire alle persone un'opportunità di emancipazione dalla famiglia;
- mantenere la persona nel proprio ambiente di vita favorendo rapporti sociali ed affettivi;
- consentire una qualità di vita accettabile e condivisa;
- svolgere azione preventiva rispetto al rischio di perdita totale dell'autonomia, favorendo l'esercizio delle capacità della vita quotidiana;
- prevenire l'isolamento creando momenti di socializzazione e nuovi legami che vadano oltre la cerchia familiare.

5. La compartecipazione degli utenti al costo del servizio ovvero la contribuzione al costo del servizio è definita ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento.

Articolo 19 – Il Centro Socio-Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo (C.S.E.) è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo sia di mantenimento e che di sviluppo delle autonomie acquisite.

2. Il C.S.E. offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante col fine di:

- garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita il più possibile autonoma e integrata;
- consentire l'acquisizione e il potenziamento dell'autonomia personale e sociale;

favorire la crescita globale della persona e il suo accompagnamento nel progetto di vita adulta nonché l'integrazione con la vita sociale del territorio, tramite attività mirate e specifiche.

3. La compartecipazione degli utenti al costo del servizio ovvero la contribuzione al costo del servizio è definita ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento.

Articolo 20 – Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.)

1. Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- dell'autodeterminazione,
- dell'autostima,
- e della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Lo S.F.A. contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale, in raccordo con i servizi deputati a tal scopo.

2. La compartecipazione degli utenti al costo del servizio ovvero la contribuzione al costo del servizio è definita ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento.

Articolo 21 - Il Servizio di Integrazione Lavorativa (S.I.L.)

1. Il Servizio di Integrazione lavorativa (S.I.L.) è finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili e in condizione di svantaggio così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in tema di collocamento lavorativo.

2. I destinatari sono tutti i cittadini residenti nel territorio degli Ambiti aderenti al progetto con i seguenti requisiti:

- Invalidi civili con punteggio pari o superiore a 46% e fino al 100% purché esista il riconoscimento delle residue capacità lavorative;
- Invalidi del lavoro (INAIL) con punteggio pari o superiore al 34%;
- Tutte le categorie di svantaggio ai sensi dell'art 4 della legge 381 del 1991.

3. Il S.I.L. è un servizio di secondo livello e pertanto effettua la presa in carico unicamente attraverso la segnalazione da parte dei servizi invianti. Il progetto di servizio definisce le modalità organizzative dello stesso nonché le procedure per la presa in carico e l'accompagnamento dei cittadini che ne usufruiscono.

4. Nessuna forma di compartecipazione.

Art. 22 - Servizio di assistenza ed integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole e nei centri estivi

1. Il Servizio di integrazione e assistenza scolastica degli alunni disabili, come previsto dall'art. 13 della L. 104/92, interviene per l'assistenza materiale, l'ausilio alla comunicazione personale e il raggiungimento dell'autonomia per gli alunni disabili inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado.

Viene attivato a seguito di una certificazione rilasciata dall'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 1 e attuato dall'Ambito 9 per conto dei Comuni di residenza che ne hanno delegato il servizio.

Il servizio si rivolge ad alunni con certificazione di "stato di handicap" ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 1 e comma 3, che necessitano di assistenza di base o specialistica per l'autonomia personale, residenti in uno dei Comuni dell'Ambito 9. Il servizio viene erogato tramite un Piano Educativo Individualizzato, che definisce:

- attività in ambito scolastico ed extra scolastico con l'alunno e per il supporto didattico e personale;
- attività di supporto al gruppo classe e alla comunità scolastica;
- assistenza al tempo mensa e dopo mensa;
- monte ore dedicato al progetto ed equipe professionale;
- modalità e forme di collaborazione con personale docente e non docente della scuola.

2. Nessuna forma di compartecipazione.

3. In continuità al servizio di assistenza alla persona, si prevede l'assistenza alla persona ovvero l'erogazione di un voucher ovvero di un contributo che copra l'intero onere del servizio del centro estivo, previa valutazione della situazione e delle esigenze specifiche del minore per le attività ludiche organizzate, che differiscono dalle attività scolastiche.

Articolo 23 - "Il Dopo di noi"

1. È un percorso per favorire l'autonomia, il benessere e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità grave, mediante interventi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare e di supporto alla domiciliarità. Si realizza mediante progetti composti da varie attività dirette a sostenere:

- percorsi programmati e personalizzati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione;
- il supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative in abitazioni, gruppi appartamento o soluzioni di co-housing supportato che riproducano le condizioni abitative e le relazioni della casa familiare;
- percorsi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana.

2. I protagonisti sono le persone con disabilità grave in età adulta, prive del sostegno familiare o in vista del venir meno della rete di genitori e congiunti, in una logica di personalizzazione degli interventi e partecipazione in modo attivo e fattivo del proprio progetto di vita. L'obiettivo è favorire percorsi di progressiva autonomia delle persone con disabilità, compatibili con le loro abilità e competenze, nonché sostenere soluzioni alloggiative domiciliari di tipo familiare. Il progetto prevede inoltre la stipula di sinergie con ordini professionali, dirette a facilitare le persone con disabilità e le loro famiglie, negli aspetti ed adempimenti di carattere fiscale, economico, finanziario e patrimoniale, ed anche giuridico e legale.

3. Il progetto individuale deve prevedere un budget di progetto integrato, costituito dal concorso di risorse economiche, professionali, umane e relazionali resi da tutte le componenti coinvolte, ivi compresa la persona con disabilità, la sua famiglia e la comunità di appartenenza, costituito al momento della formulazione del progetto personalizzato e partecipato, rimodulato in relazione alle eventuali revisione del progetto stesso e articolato in considerazione del valore delle prestazioni e dei servizi resi.

INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DEI SERVIZI

Articolo 24 - Servizi residenziali a ciclo continuativo per persone con disabilità e persone anziane (R.S.A., R.S.D. C.R.A. e similari)

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o a persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

2. Destinatari del contributo

- a) Persone disabili ed anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- b) Persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

3. Caratteristiche dell'intervento

L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di

badare a sé stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

4. Concessione dell'integrazione della retta

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini, l'integrazione della quota socioassistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone:

- a) che hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- b) per le quali l'assistente sociale del Comune, anche in collaborazione con l'Unità di Continuità Assistenziale Multidimensionale (UCAM), ha verificato preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura;
- c) che non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale, anche qualora siano già ricoverate in struttura.

5. Misura dell'integrazione della retta. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo si intende un intervento economico a carico del Comune per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, liquidato direttamente all'ente gestore nella misura della differenza tra il valore della quota sociale e il *quantum* autonomamente sostenibile dall'utenza, sulla base del progetto individualizzato. Nello stesso progetto è determinata la quota di spese personali per la persona beneficiaria, il cui valore sarà pari ad un massimo di 130 Euro ai sensi della legge 328/2000 art. 24.

6. Soglia di accesso all'integrazione della retta

L'erogabilità dell'integrazione comunale, nei limiti di cui al presente articolo, è limitata a coloro che presentano un I.S.E.E., calcolato come da D.P.C.M. 159/2013, non superiore ad una soglia pari a Euro 9.250,00.

Articolo 25 – Mini Alloggi per anziani in filiera con le R.S.A.

1. Sono appartamenti mono e/o bilocali destinati a persone anziane, singoli o coppie, che conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia hanno bisogno di un ambiente controllato e protetto; accolgono prioritariamente soggetti con una rete familiare rarefatta e a rischio di emarginazione, soggetti con un'abitazione non adeguata (barriere architettoniche, sfratto etc.) o in condizioni di solitudine, persone con diminuzione dell'autonomia nelle funzioni strumentali (gestione acquisti, giornata alimentare, utilizzo farmaci etc.), oppure soggetti in condizioni di disagio psico-sociale.

2. I Minialloggi sono a disposizione di persone anziane con fragilità sociali che scelgono l'alloggio come proprio domicilio. Si configurano, pertanto, non solo come sostegno sussidiario alle persone anziane e alle loro famiglie, ma anche quale supporto alla rete territoriale dei servizi sociali (S.A.D., Segretariato Sociale, C.D.I. etc.).

3. I Mini Alloggi, affiancati alle RR.SS.AA., hanno come finalità quella di garantire una soluzione abitativa che consenta alle persone anziane, con lievi difficoltà, di rimanere nel proprio contesto di vita, ma in ambiente controllato e prevenendo situazioni di emarginazione e disagio sociale.

4. Il Servizio comunale referente definisce la quota sostenibile a carico dell'ospite, secondo il progetto individuale.

INTERVENTI RELATIVI ALL'AREA DELLA SALUTE MENTALE

Articolo 26 - Residenzialità leggera

1. Come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n° VIII / 4221 del 28/02/2007 la "residenzialità leggera" ha uno scopo assistenziale e deve assicurare interventi a carattere riabilitativo.

Gli obiettivi sono:

- promuovere una migliore qualità della vita attraverso una situazione ambientale abitativa di tipo familiare;
- consolidare e sviluppare l'autonomia personale attivando processi di recupero delle abilità individuali;
- ampliare gli spazi relazionali in funzione di un'interazione adeguata e soddisfacente tra gli ospiti, gli operatori e la comunità circostante.

2. Il servizio assicura agli ospiti funzioni di orientamento nell'organizzazione e gestione dei rapporti famigliari e una buona integrazione sociale attraverso il consolidamento dei legami tra gli ospiti stessi e la comunità locale di appartenenza. In particolare, si prevede di sviluppare capacità relazionali sia all'interno della casa che all'esterno (rete famigliare, amicale, di contesto sociale):

- favorendo ogni processo tendente all'emancipazione e all'autonomia personale;
- consolidando l'autonomia nella cura della persona, dei propri oggetti e dei propri spazi;
- offrendo un alloggio adeguato ed accogliente;
- stimolando la maturazione di un senso di appartenenza alla casa con la costruzione di uno spazio di vita condiviso, adeguatamente assistito.

3. Possono essere inseriti soggetti con disturbo psichiatrico, clinicamente stabilizzati, anche portatori di cronicità residuali, ma in grado di sufficienti autonomie per vivere in soluzioni abitative a bassa assistenza; essi sono individuati dall'UOP territorialmente competente che attua la presa in carico sulla base di un Piano di Trattamento Individualizzato (PTI) e un Piano Terapeutico Riabilitativo (PTR). La residenzialità leggera può costituire il completamento del percorso riabilitativo per utenti che hanno attraversato le precedenti forme di residenzialità a più alta intensità riabilitativa e/o assistenziale, ma può ricevere anche inserimenti di utenti dei CPS che necessitano di una abitazione a bassa protezione.

4. L'attivazione di Programmi di Residenzialità Leggera si muove nell'ottica delle disposizioni della D.G.R. n.4221 del 28/02/2007 che prevedono la realizzazione di un sistema integrato e sinergico di interventi a carattere riabilitativo. La dimensione dell'"abitare", anche se non esaustiva in sé, riveste un valore particolarmente importante nella definizione dello spazio vitale di una persona. La possibilità di sperimentare le proprie capacità di autonomia in contesti normalizzanti permette un maggior grado di integrazione e migliora il livello della propria qualità di vita.

5. La compartecipazione degli utenti al costo del servizio ovvero la contribuzione al costo del servizio è definita ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento.

INTERVENTI RELATIVI ALL'AREA DISAGIO ADULTO

Articolo 27 - Il Dormitorio

1. Il Servizio, attraverso una convenzione con l'Ente Gestore, garantisce: accoglienza notturna, pasto serale, servizio di lavanderia, colazione e possibilità di sosta diurna agli ospiti per periodi di accoglienza preventivamente determinati.
2. Il Servizio comunale referente definisce la quota sostenibile a carico dell'ospite, secondo il progetto individuale.

Articolo 28 - Alloggi per adulti in condizioni di marginalità

1. La finalità è quella di offrire sostegno alla gestione della propria autonomia a persone in condizioni di marginalità sociale.
2. Sono destinatarie le persone in situazione di marginalità, le persone senza dimora o temporaneamente alloggiate nei dormitori o in strutture comunitarie, non in grado di gestire una propria autonomia abitativa, seguite dai servizi sociali.
3. Modalità di accesso: a seguito di istanza
4. Prestazioni: il servizio offre, oltre all'alloggio, interventi di sostegno, di accompagnamento e di controllo all'interno di un progetto sottoscritto dall'ospite e periodicamente verificato
5. Modalità di valutazione della situazione economica: sulla base di progetto sociale e di tutte le entrate rilevate al momento dell'erogazione del servizio, riferita al nucleo familiare cui appartiene il destinatario diretto della prestazione.

Articolo 29 - Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

TABELLA PARAMETRI PER CALCOLO COMPARTECIPAZIONE UTENZA

TIPOLOGIA INTERVENTO/SERVIZIO		PARAMETRI NUOVO REGOLAMENTO				SPECIFICHE PER LE COMPARTECIPAZIONI	
		%MAX	%MIN	ISEE FINALE	ISEE INIZIALE		
Intervento economico di integrazione al reddito				10.000		solo ISEE max di accesso	
Area minori/famiglia	Asilo nido					misura regionale Nidi Gratis	
	Affido familiare					400 € etero / 200 € intra / 100 € diurno	
	ADM			20.000	6.000	calcolo della contribuzione secondo la logica del budget educativo con contribuzione massima di Euro 300	
	Incontri protetti			20.000	6.000	calcolo della contribuzione secondo la logica del budget educativo con contribuzione massima di Euro 300	
	Centro ricreativo diurno estivo (GRESt)					tariffe e compartecipazioni da definire in accordo con l'ente gestore	
	Dopo scuola					tariffe e compartecipazioni da definire in accordo con l'ente gestore	
	Post scuola					tariffe e compartecipazioni da definire in accordo con l'ente gestore	
	Servizio di Mediazione familiare					nessuna compartecipazione prevista	
	Mediazione linguistico culturale e consulenza etnoclinica					nessuna compartecipazione prevista	
	Sportello psico pedagogico nelle scuole					nessuna compartecipazione prevista	
Comunità Minori	60	5	50.000	6.500	in assenza di specifiche indicazioni dell'autorità giudiziaria		
Area anziani	SAD SADH	Assistenza domiciliare generica	90	10	17.000	2.000	
		ASA	90	10	17.000	2.000	
		Operatore educativo	90	10	17.000	2.000	
	Servizi Integrativi	Consegna pasti a domicilio	100	40	17.000	2.000	
		Telesoccorso					servizio a carico dell'utenza
		Trasporto sociale (km/h)					la compartecipazione è determinata annualmente dal Comune
	C.D.I. / C.R.A					servizio a carico dell'utenza	
Mini alloggi protetti					il comune può corrispondere una contribuzione mensile sul canone di locazione/retta sulla base del progetto sociale		
Area disabilità	CDD	retta	78	23	25.000	2.000	
		trasporto					
		pasto					sempre a carico dell'utenza
	CSS	retta	78	23	25.000	2.000	
		trasporto					
		pasto					sempre a carico dell'utenza
	CSE	retta	78	23	25.000	2.000	
		trasporto					
pasto						sempre a carico dell'utenza	
SFA	retta	78	23	25.000	2.000		
	trasporto						
	pasto					sempre a carico dell'utenza	
S.I.L.						non è prevista compartecipazione a carico dell'utenza	
Assistenza scolastica						non è prevista compartecipazione a carico dell'utenza	
Appartamenti protetti						non prevista ancora l'applicazione della formula	
Intervento economico ad integrazione dei servizi rette RSA / RSD				9.250		solo ISEE max di accesso, non è prevista l'applicazione della formula costo a carico del Comune: quota sociale - quantum sostenibile	
Intervento economico ad integrazione dei servizi rette Mini alloggi per anziani in filiera con RSA						il servizio comunale referente definisce la quota sostenibile a carico dell'ospite secondo il progetto individuale	

SIMULATORE PER CALCOLO COMPARTECIPAZIONI ad esclusione del servizio ADM e IP

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO/SERVIZIO	Voucher
COSTO (orario, giornaliero, ecc)	€ 22,00

PARAMETRI DI AMBITO		
1	%MAX	60
2	%MIN	5
3	I MAX	17.000 €
4	I MIN	2.000 €

valori corrispondenti in €



I.S.E.E. UTENTE 12.457,19 €

ISEE riparametrato - utilizzato nella formula del 2° passaggio 12.457,19 € **NON CANCELLARE LA FORMULA**

1° PASSAGGIO CALCOLO DEI COEFFICIENTI

CALCOLO DEL COEFFICIENTE "m"
CORRISPONDENTE COEFF. IN €

$(C48 - C49) / (C50 - C51)$
 $(G48 - G49) / (C50 - C51)$

0,00367
€ 0,00081

i coefficienti variano unicamente se variano uno o più PARAMETRI DI AMBITO

2° PASSAGGIO CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE

APPLICAZIONE DELLA FUNZIONE LINEARE
APPLICAZIONE DELLA FUNZIONE LINEARE

A CARICO DELL'UTENZA

PERCENTUALE	43,34
COSTO IN €	€ 9,54

A CARICO DEL COMUNE

PERCENTUALE	56,66
COSTO IN €	€ 12,46

SIMULATORE PER CALCOLO COMPARTECIPAZIONI SERVIZIO ADM E IP

(ISEE cittadino – ISEE iniziale) x contribuzione massima

(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)

Isee cittadino 9.844,56 € (unico campo da modificare)
ISEE iniziale 6.000,00 €
ISEE finale 20.000,00 €
contribuzione massima 300,00 €

compartecipazione 82,38 €